



## Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

---

## Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

del 25 novembre 1952 (RU 1952 1050; RS 834.1)

*Art. 16l cpv. 1*

### Invece di:

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di paternità.

### Leggasi:

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

28 gennaio 2025

Cancelleria federale

